

PROVINCIA DI VERCELLI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 22/03/2021

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto del Canone

Art. 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale

Art. 4 - Zone del territorio provinciale

Art. 5 - Tipologia delle occupazioni

Art. 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni

TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Art. 7 - Attivazione del procedimento amministrativo

Art. 8 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

Art. 9 - Istruttoria della domanda

Art. 10 - Deposito cauzionale

Art. 11 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

Art. 12 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Art. 13 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

Art. 14 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

Art. 15 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

Art. 16 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

Art. 17 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

Art. 18 - Rimozione di urgenza

TITOLO III – ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Art. 19 - Esecuzione dei lavori e manutenzione

Art. 20 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori

Art. 21 - Occupazioni temporanee. Ponteggi

Art. 22 – Obblighi dei frontisti delle strade

TITOLO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Art. 23 - Pubblicità sulle strade

Art. 24 – Dimensioni

- Art. 25 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
- Art. 26 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari: “distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”
- Art. 27 - Vincoli storici ed artistici
- Art. 28 - Vincoli paesaggistici e ambientali
- Art. 29 - Stazioni di rifornimento di carburante
- Art. 30 - Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea
- Art. 31 – Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
- Art. 32 – Indicazioni territoriali
- Art. 33 – Indicazioni industriali, artigianali, commerciali
- Art. 34 - Indicazioni alberghiere

TITOLO V – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

- Art. 35 - Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Art. 36 – Determinazione della superficie di occupazione
- Art. 37 – Occupazioni con passi carrabili
- Art. 38 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie
- Art. 39 – Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
- Art. 40 – Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
- Art. 41 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere
- Art. 42 - Regole per la quantificazione del Canone

Art. 43 – Esenzioni

Art. 44 – Modalità e termini per il versamento

Art. 45 – Controllo dei versamenti

Capo II - Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso.

Art. 46 – Accertamento

Art. 47 – Sanzioni e indennità

Art. 48 – Riscossione coattiva

Art. 49 – Interessi

Art. 50 - Rimborsi

Art. 51 – Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 – Disposizioni finali e transitorie

- **ALLEGATO A: Classificazione delle strade**
- **ALLEGATO B: Definizione dei coefficienti**
- **ALLEGATO C: Determinazione delle tariffe**

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato **Canone** istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il **Canone** sostituisce, per le Province: il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Vercelli, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio che, a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale suddiviso in zone in base all'importanza dell'occupazione e disciplina i criteri per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Area Viabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 107 comma 3 lett. f) e dal Regolamento Provinciale che è responsabile della gestione tecnica amministrativa tramite i propri competenti servizi di area, avvalendosi per gli adempimenti di carattere finanziario dei competenti servizi dell'Area Finanze e Bilancio.
5. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A, B e C.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di

superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo).

b) per “**occupazione**” si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285

Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione (fatta eccezione per i marciapiedi il cui canone è dovuto ai Comuni), determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostantive di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

Articolo 4

Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio provinciale, per la compiuta determinazione del **Canone**, è suddiviso nelle categorie come da allegato “A” al presente regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato una tariffa da commisurare al coefficiente di valutazione economica per specifica attività.

2. La nozione e i modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti rispettivamente dall'art. 3, c. 1 del C.d.S. e dall'art. 5 del relativo Regolamento (D.P.R. 495/92).

Articolo 5 Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno.
4. Sono occupazioni **abusive**, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
5. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa comunicazione di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva.

Articolo 6 Durata delle concessioni ed autorizzazioni

1. Le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:
 - 19 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate, per gli accessi e passi carrabili permanenti e per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
 - 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari, rinnovabili alla loro scadenza;
 - 3 anni per i nullaosta, nel caso di cartelli o mezzi pubblicitari, con decorrenza dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune

2. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo le modalità infra indicate e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto nel presente regolamento.

3. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità del presente regolamento.

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti.

2. La domanda in bollo, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione, anche nel caso l'occupazione sia esente da canone, e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; In ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
- c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
- g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
- h) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria dovuti, in base alle disposizioni stabilite di tempo in tempo dall'Ente;

- i) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
- 3.** La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).
- 4.** Salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo, virtuale, unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo da applicare sull'atto che verrà rilasciato.

Articolo 8

Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

- 1.** La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), f) h), i) dell'art.7, comma 2, deve contenere:
- a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 (3 mt. x 2 mt.) - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mt x 0,20 mt. e superiori di 1.50 mt. x 0,30 mt. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne;
 - b) l'attestazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
 - c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
 - d) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo - e la rispettiva rappresentazione grafica - deve essere effettuato su entrambi i lati stradali.
 - e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;
 - f) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017;
 - g) eventuali pareri/autorizzazioni rilasciati da altri enti pubblici o soggetti giuridici, qualora previsti dalla normativa vigente
 - h) benessere del proprietario del terreno o autodichiarazione del richiedente che attesti l'assenso del proprietario del fondo/fabbricato alla collocazione dell'impianto, qualora ricada in proprietà privata o autodichiarazione che il manufatto verrà installato su area di proprietà del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
- 2.** Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui sopra, non è richiesta la produzione della documentazione già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.

3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima – in assenza di variazioni - la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:

- a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.

4. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

Articolo 9

Istruttoria della domanda

- 1.** L'Ufficio competente, ricevuta la domanda, provvede al controllo della documentazione allegata alla stessa.
- 2.** Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio competente formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione
- 3.** L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
- 4.** La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 90 gg. salvo interruzioni/sospensioni.
- 5.** Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento degli oneri istruttori da parte del richiedente.
- 6.** Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio provinciale competente.

Articolo 10

Deposito cauzionale

- 1.** Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia può richiedere la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria prima del rilascio del provvedimento. L'entità della cauzione è stabilita di volta dall'Ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, valutando il costo dei ripristini. La cauzione non fruttifera di interessi resta vincolata al corretto svolgimento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento ed è restituita a seguito di verifica e previo nullaosta della Provincia.

2. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

3. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura.

4. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Articolo 11

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente dell'Area Viabilità rilascia o nega, con provvedimento motivato, la concessione/autorizzazione, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo, ai soli fini del presente regolamento - non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni - legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- ✓ " marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
- ✓ " spese d'istruttoria dovuti, in base alle disposizioni stabilite di tempo in tempo dall'Ente;
- ✓ " spese di sopralluogo, ove necessario;
- ✓ " eventuale deposito cauzionale o fideiussione bancaria

Articolo 12

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;
- i) l'indicazione dell'importo e le modalità e termini di versamento;

2. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 13

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

- 1.** È fatto obbligo al concessionario ed al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare *e di sottoscrivere per accettazione il disciplinare tecnico facente parte integrante della concessione per le occupazioni diverse da quelle attinenti alla pubblicità stradale, nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il richiedente si deve attenere.*
- 2.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente.
- 3.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
- 4.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
- 5.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 14

Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

- 1.** In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione e di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
- 2.** Nell'ipotesi l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, di cui all'art. 8.

Articolo 15

Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

- 1.** L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.

2. In qualsiasi ipotesi di subentro della concessione, il subentrante è obbligato ad attivare entro 12 mesi il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata., In mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

3. Il procedimento di subentro si sostanzia, per il subentrante nel:

a) comunicare alla Provincia, le generalità complete del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec).

b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia o all'Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.

4. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 16

Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.

2. Il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.

3. Alla domanda in bollo dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 7. Alla domanda in bollo dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art.8.

5. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga prima della scadenza.

6. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 17

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse,

con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.

c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

4. Nei casi previsti dal co. 3 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

5. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

6. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 1 co. 822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

7. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 18

Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, espletando le procedure sanzionatorie vigenti in materia (art. 23, co. 11 C.d.S.).
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore mette in atto le procedure previste dall'art. 23, co. 11, 13 bis, ter, quater C.d.S. e diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

TITOLO III

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Articolo 19

Esecuzione dei lavori e manutenzione

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale competente ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni delle normative in materia di tempo in tempo vigenti.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile dell'area competente che vi provveda correttamente.
5. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

6. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
7. Il personale competente può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
8. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

Articolo 20

Controllo esecuzione opere. Fine lavori.

1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Capocantiere, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare alla Provincia l'inizio dei lavori e la fine dei lavori. In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per le occupazioni ed interventi di urgenza e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta all'Ente.

Articolo 21

Occupazioni temporanee. Ponteggi

1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l'occupazione della sede stradale.
2. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) durata stabilita nel titolo;
 - b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata e/o pu, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
 - c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
 - d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
 - e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.

Articolo 22

Obblighi dei frontisti delle strade

1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia hanno l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice Civile e dal Codice della Strada e suo Regolamento attuativo.

TITOLO QUARTO

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 23

Pubblicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Vercelli, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3. La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

Articolo 24

Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, devono rispettare le dimensioni previste dal Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.
2. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 25

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, solidamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante
- Soggetto titolare
- Numero dell'autorizzazione
- Progressiva chilometrica del punto di installazione
- Data di scadenza

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata...), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad un'unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.

Articolo 26

Ubicazione dei mezzi pubblicitari:

“distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42

1. “distanze minime”

Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada, del Reg. Att. C.d.S. ed altresì le seguenti:

- a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell' art. 23, comma 1, del Codice della Strada. in termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell'impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (art. 129 Reg. Att. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale (art. 134 Reg. Att. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedirne la visibilità;
- b) Distanza dalle curve: nei tratti di strada extraurbani, per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (comma 3, lettera f), deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. Att. C.d.S.).
- c) In considerazione di quanto stabilito dall'art. 51, comma 13, Reg. Att. C.d.S. per gli IMPIANTI DI PREINSEGNE posizionati entro un raggio di 500 metri dalle intersezioni, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 100 metri prima della intersezione è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere mantenuta una distanza minima di 100 m.

2. “divieti”

2.a - Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

- a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all'art. 51, comma 2, ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l'installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal

marginale esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall' inizio della barriera.

- b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie;
- c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all' area della intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza;
- e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell' intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l' area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare "curva pericolosa" (Art. 86 Reg. Att. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con "delineatore di curva stretta o di tornante" (art. 174 Reg.Att. C.d.S.), "delineatori modulari di curva" (art. 174 Reg. Att. C.d.S.). Nell'ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante la "estesa" si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura
- f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ad eccezione dei casi disciplinati dall'art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l'area compresa tra i due segnali di "dosso" (art. 85 Reg.Att. C.d.S.) o "cunetta" (art. 85 Reg. Att. C.d.S.);
- h) sulle barriere stradali;
- i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- j) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
- m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.

2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:

- a) generare confusione con la segnaletica stradale;
- b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurre la visibilità o l'efficacia;
- c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- d) costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- e) produrre abbagliamento.

3. "criteri geometrici" - Si definiscono:

- a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest'ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale;
- b) Area dell'intersezione: (corrispondenza dell'intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l'intersezione stessa. Fanno parte dell'area dell'intersezione la

relativa segnaletica orizzontale, l'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest'area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale;

c) Distanza dall'intersezione: E' la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettilineo su cui è collocato il cartello e l'arco di raccordo dell'intersezione oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l'inizio dell'area d'intersezione come sopra definita

d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.

e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell'Amministrazione provinciale.

f) Curva: in base all'Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità". In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:

- la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo;
- la limitata visibilità.

Sono ricomprensibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri.

Nell'ipotesi che sia abbinato il pannello integrativo riportante l' "estesa" (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.

Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo della curva e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51, comma 5, Reg. Att.C.d.S.).

Articolo 27

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

Articolo 28

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.

Articolo 29

Stazioni di rifornimento di carburante

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.

1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all'interno dell'area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada.
2. La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate, è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi, e dei prezziari.
3. Fuori dai centri abitati, nel posizionamento di insegne di esercizio a bandiera, deve essere sempre rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
4. Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-rail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq, devono rispettare la distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell'art. 23, comma 1, Codice della Strada
5. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie compresa tra 4,00 mq e 6,00 mq dovrà essere rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
6. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie superiore a 6,00 mq, la stessa dovrà essere collocata parallela al senso di marcia e dovrà essere rispettata una distanza minima dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
7. La proiezione a terra dell'insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all'interno della proprietà privata.

Articolo 30

Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg.Att.C.d.S.

1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di stendardi e locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.
2. Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 Reg. Att. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli

altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.

3. Ai fini dell'installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 7 del presente Regolamento.

4. Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esposizione richiesto.

Articolo 31

Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

Riferimenti normativi: Art. 136 Reg. Att. C.d.S.

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell'art. 136 Reg. Att. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. Att. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 136 succitato sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.

2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell'esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.

3. La Provincia ha la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.

Articolo 32

Indicazioni territoriali.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. Att. C.d.S.

1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall'art. 134 Reg. Att. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

2. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

a) le generalità del richiedente;

b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;

c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;

d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale onere di istruttoria;

e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;

- f) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione con evidenziato il riferimento cartografico del toponimo da inserire. La stessa cartografia deve individuare anche il percorso che collega il luogo segnalato alla strada provinciale;
- h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- k) dichiarazione di stabilità;
- 3.** L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto alla gestione patrimoniale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
- 4.** Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell'impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell'impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell'ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.

Articolo 33

Indicazioni industriali, artigianali, commerciali.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.

- 1.** La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 5-8, Reg. Att. C.d.S.

Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.

Articolo 34

Indicazioni alberghiere.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.

- 1.** La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 9-11, Reg. Att. C.d.S.
- 2.** I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.

TITOLO V

DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 35

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Vercelli dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nel caso di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

Articolo 36

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare.

Articolo 37

Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, non essendoci concreta occupazione di suolo pubblico.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia.
4. **Il canone non viene applicato ai passi carrai urbani e rurali. L'eventuale futura applicazione dovrà essere deliberata dal Consiglio nei termini di legge ed avrà effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato.**

Articolo 38

Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere.

Articolo 39

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto di cui all'**Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) **valore economico dell'area** in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dalla Provincia per la sua salvaguardia, come evidenziato nella tabella di cui all'**Allegato B** quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

Articolo 40

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze

è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia mediante comunicazione pec con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 41

Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad **€ 30,00**;
2. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad **€ 0,60**.
3. Le tariffe finali per metro quadro e lineare per durata e tipologia di occupazione sono indicate nel **prospetto "Tariffe" di cui all'allegato C** parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
4. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio lavori.
5. Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 42

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni permanenti** il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x metri quadri (o metri lineari).
2. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il canone è calcolato, per giorno, moltiplicando la tariffa standard giornaliera di legge x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x metri quadri (o metri lineari) x il numero di giorni di occupazione.

Articolo 43

Esenzioni per legge

1. Sono esenti dal Canone tutte le occupazioni previste dall'art. 1, co. 833 della Legge n. 160/2019.

Articolo 44

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 30 aprile.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Il corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari, valido per tutta la durata del provvedimento, dovrà essere versato all'atto del ritiro dell'autorizzazione stessa.

Articolo 45

Controllo dei versamenti

1. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti e provvederà a sollecitarne i versamenti in caso di inadempienza, mettendo in atto tutte le misure previste dalla legge.

Capo II: Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso.

Articolo 46

Accertamento

1. La Provincia tramite i soggetti preposti provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata e al recupero dei canoni non versati alle scadenze.
2. L'Ente provvede altresì all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico, mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
3. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
4. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 47

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (*fino al 50 per cento*), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 47 del presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
5. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 48

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento vengono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 49

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 50

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

Articolo 51

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NUMERICO DELLE STRADE PROVINCIALI

ALLEGATO A - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER STRADE

SP N.	NUOVA DENOMINAZIONE STRADE PROVINCIALI	LUNGH.	SP N.	ITINERARIO STORICO STRADE PROVINCIALI	TITOLO (POSSESSO-VERBALE DI CONSEGNA)	LUNG.
1	DELLE GRANGE	26.780	1	STRADA DELLE GRANGE	D .P .R .16 .11 .1954	25,710
2	CRESCENTINO -LIVORNO F.I.S	8.597	2	CRESCENTINO-IVREA	R .D .18 .7 .1882 N°993	21,912
3	SALUGGIA - GATTINARA	56.077	3	TRONZANO-LIVORNO-SALUGGIA- CONFINE CON LA PROVINCIA DI TORINO	D .M 23 .1 .1960	19,378
			3	DA GATTINARA A ROVASENDA	D .M .26 .9 .1960	9,142
			3	ROVASENDA-BURONZO	D .M .26 .6 .1962	6,000
			3	TORINO-SVIZZERA	R .D .9.5.1867 N° 3708	16,883
			3	TRATTO S.S. N. 11 - BURONZO		
			4	DALLA S .S . N . 31 NEI PRESSI DELLA FRAZ .CAPPUCINI DI VERCELLI A PRAROLO	D .M .26 .9 .1960	4,500
4	VERCELLI - PRAROLO	4.827	4	PRAROLO-PEZZANA-CAESANA- MOTTA DEI CONTI	D .P .R .13 .1 .1956	11,655
			5	DA VERCELLI PER ASIGLIANO PERTENGO,RIVE FINO AL CONFINE CON LA PROV .DI ALESSANDRIA	D .M .26 .9 .1960	12,340
5	VERCELLI - ASIGLIANO V.SE	6.068	6	DA VERCELLI A OLCENENGO	D .M .26 .9 .1960	8,947
6	VERCELLI - FORMIGLIANA	15.420	6	DA BALOCCO PER FORMIGLIANA,CASANOVA ELVO,OLCENENGO,STRELLA FINO ALLA S .S .11 NEI PRESSI DI CAPRIASCO	D .M .26 .9 .1960	11,245
			7	TRINO -LIVORNO	R .D .9 .5 .1867 N° 3708	20,232
7	TRINO - LIVORNO F.I.S	17.805	8	DALLA S .S . N . 299 DI ALAIGNA PRESSO LOCALITA' CA' BIANCA (inizio viale dei Borghesi) al L'INNESTO DELLA S .P . PER CAPRIASCO	VERBALE CONSEGNA ANAS	7,750
8	BIVIO VANIGONE - GUARONA	554	9	DALLA STRADA DI VALLE MASTAL- LONE,DA VARALLO A FOBELLO	D .M .26 .9 .1960	17,284
9	DI VALLE MASTALLONE	18.758	9	FOBELLO-CERVATTO	D .M .26 .6 .1962	1,200
10	DI VALLE SERMENZA	17.413	10	DA BALMUCCIA A RIMA	D .M .26 .9 .1960	17,949
11	RIMASCO - CARCOFORO	6.894	11	DA RIMASCO A CARCOFORO	D .M .26 .9 .1960	7,154
12	BORGOVERCELLI - VILLATA	8.719	12	DALLA STRADA PROV .LE BORGVERCELLI-BIANDRATE A VILLATA	D .M .26 .9 .1960	3,860
			12	VILLATA-S .NAZZARO	D .M .12 .10 .1963	2,690
13	VILLATA - CASALVOLONE	1.169	13	DA VILLATA AL CONFINE CON LA PROV .DI NOVARA VERSO CASALVOLONE	D .M .26 .9 .1960	1,110
			14	BORGVERCELLI-BIANDRATE	R .D .18 .7 .1882 N°993	2,942
14	BORGVERCELLI-BIANDRATE	1.618	15	BORGVERCELLI-CASALINO	D .M .26 .6 .1962	3,000
15	BORGVERCELLI-CASALINO	2.842	16	BORGVERCELLI-VINZAGLIO	D .M .26 .6 .1962	2,200
16	BORGVERCELLI-VINZAGLIO	2.212	17	COLLEGAMENTO DI PRAROLO ALLA S .S . N . 31 DEL MONFERRATO	D .M .12 .10 .1963	1,200
17	PRAROLO - SR 31	1.745	18	DA PEZZANA PER ASIGLIANO,DESANA,LIGNANA, VENE RIA FINO A CROVA	D .M .26 .9 .1960	22,715
18	LIGNANA - CROVA	11.803	19	DA CAESANA PER STROPPIANA- PERTENGO-COSTANZANA ALLA STRADA VERCELLI-TRINO (ORA S .S .N .455) NEI PRESSI DI DESANA	D .M .26 .9 .1960	12,337
19	DESANA - PERTENGO	9.938	20	DA RIVE ALLA PROV .LE VERCELLI- TRINO	D .M .26 .6 .1962	10,400
20	RIVE - TRINO	10.963	7	DA TRINO ALLA S .S . N . 31/BIS	D .M .26 .9 .1960	1,500
21	TRINO - INNESTO SP 31 BIS	2.348	22	MOTTA DEI CONTI-VILLANOVA	D .M .12 .10 .1963	1,425
22	MOTTA DE' CONTI - VILLANOVA M.TO	1.390	23	CAESANA PER VILLANOVA MONFERRATO	D .M .12 .10 .1963	2,000
23	CAESANA - VILLANOVA M.TO	2.000	24	ASIGLIANO-COSTANZANA-SALETTA- TORRIONE-CONF .CON LA PROV,DI ALESSANDRIA	D .M .12 .10 .1963	8,305
24	ASIGLIANO - TORRIONE	8.176	25	CASALROSSO-SALI-CASCINE STRA'	D .P .R .20 .10 .1955	5,244
25	CASALROSSO - CASCINE STRA'	5.012	26	TRONZANO-CROSA-SALASCO-S .S .11 NEI PRESSI DI CASCINE STRA'	D .P .R .8 .10 .1955	12,375
26	TRONZANO - CASCINE STRA'	12.434	27	DALLA S .S .N .11 PRESSO S .GERMANO ALLA PROV .LE TRONZANO-SALASCO PRESSO SALASCO	D .M .26 .9 .1960	3,475
27	SALASCO - SAN GERMANO V.SE	2.533	28	DA S .GERMANO VERCELLESE ALLA PROV .LE TRONZANO-CROVA NEI PRESSI DI VIANCINO	D .M .12 .10 .1963	2,850
28	SAN GERMANO - VIANCINO	3.008	37	SALUGGIA-S .S .N .11 NEI PRESSI DELLA ROCCA	D .M .12 .10 .1963	3,520
29	SALUGGIA - CONF.PROV	3.558	30	TRONZANO-TRICERRO	R .D .18 .7 .1882 N°993	17,930
30	TRONZANO - TRICERRO	18.314	31	DA RIVE ALLA PROV .LE VERCELLI- TRINO	D .M .26 .6 .1962	0,800

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NUMERICO DELLE STRADE PROVINCIALI

SP N.	NUOVA DENOMINAZIONE STRADE PROVINCIALI	LUNGH.	SP N.	ITINERARIO STORICO STRADE PROVINCIALI	TITOLO (POSSESSO-VERBALE DI CONSEGNA)	LUNG.
32	TRINO - CAMINO	1.427	32	DALLA S .S .N . 31 BIS A SUD DI TRINO AL CONFINE CON LA PROV .DI ALESSANDRIA VERSO CAMINO	VERBALE CONSEGNA ANAS	1,300
33	PALAZZOLO - FONTANETTO PO	4.108	33	DA FONTANETTO PO ALLA S .S . N . 31/BIS	D .M .26 .9 .1960	2,100
34	PALAZZOLO - RONSECCO	9.351	34	DALLA S .S . N . 31 BIS PER MONTAROLO ALLA STRADA PROV.LE DELLE GRANGE PRESSO CASCINA MARTINA	D .M .26 .9 .1960	9,250
35	FONTANETTO PO - SP 7	5.184	35	DA FONTANETTO PO ALLA STRADA PRO .LE TRINO-LIVORNO PRESSO	D .M .26 .9 .1960	4,550
36	LAMORO - SALUGGIA	5.409	36	DALLA PROV .LE TRINO-LIVORNO A SALUGGIA	D .M .12 .10 .1963	12,750
37	CRESCENTINO SALUGGIA	7.981	37	CRESCENTINO-SALUGGIA	R .D .18 .7 .1882 N°993	8,685
38	BIANZE' - SR 11	3.067	38	DALLA S .S . N .11 ALLA STRADA PROV .LE TRONZANO-TRICERRO - TRATTO BIANZE' - S.S. 11	D .M .26 .9 .1960	3,500
39	CIGLIANO - SALUGGIA	8.051	39	CIGLIANO-SALUGGIA	D .M .26 .6 .1962	8,875
40	SANTHIA' - ALICE CASTELLO	7.442	40	DA SANTHIA' AD ALICE CASTELLO	D .M .26 .9 .1960	9,290
41	ALICE CASTELLO - VIVERONE	3.508	41	DA VIVERONE AD ALICE CASTELLO	D .M .20 .11 .1968	3,750
42	TRONZANO - SP 40	4.334	42	DALLA PROV .LE SANTHIA'-ALICE CASTELLO A TRONZANO	D .M .12 .10 .1963	2,350
43	SR 11 - BORGO D'ALE	9.458	43	DALLA S .S . N .11 A BORGO D'ALE	D .M .26 .9 .1960	4,045
			43	BORGO D'ALE VERSO COSSANO CANAVESE PER AZEGLIO SINO AL CONFINE CON LA PROV .DI TORINO	D .M .12 .10 .1963	5,215
44	BORGO D'ALE - MAGLIONE	2.572	44	BORGO D'ALE-MAGLIONE	D .M .12 .10 .1963	2,600
45	CIGLIANO - CONF.PROV.	5.597	45	DALLA PROV .LE CRESCENTINO-IVREA ALLA S .S . N .11	D .M .12 .10 .1963	1,875
46	CIGLIANO - MAGLIONE	1.224	46	DAL BIVIO DELLA PROV .LE CRESCENTINO-IVREA IN COMUNE DI CIGLIANO A MAGLIONE	D .M .26 .6 .1962	1,300
47	MONCRIVELLO - MAGLIONE	800	47	DA MONCRIVELLO AL CONFINE CON LA PROVINCIA DI TORINO VERSO MAGLIONE	D .M .26 .9 .1960	0,790
48	SP 595 - MONCRIVELLO	3.163	48	DALLA PROV .LE CIGLIANO-VILLAREGGIA A MONCRIVELLO	D .M .12 .10 .1963	2,175
49	CARESANABLOT - OLCENENGO	5.506	49	CARESANABLOT-OLCENENGO	DELIB.G.R.21.6.83 N .96 - 26252	5,510
50	OLCENENGO - SR 11	3.364	50	DA BALOCCO PER FORMIGLIANA,CASANOVA ELVO,OLCENENGO,STRELLA FINO ALLA S .S .,11 NEI PRESSI DI CAPIRASCO	D .M .26 .9 .1960	3,000
51	SAN GERMANO V.SE - CASANOVAELVO	8.311	51	DAL BIVIO DELLA COMUNALE CASANOVA ELVO-OLCENENGO DOPO IL PONTE ALLA COMUNALE PER CARISIO PRESSO S . GERMANO	D .M .26 .6 .1962	8,020
52	VETTIGNE - CARISIO	4.001	52	S .GERMANO VERCELLESE-CARISIO	D .M .12 .10 .1963	8,480
53	SANTHIA' - CASANOVA ELVO	11.253	53	SANTHIA'-CASANOVA ELVO-BUSONENGO	D .M .12 .10 .1963	14,684
54	SANTHIA' - SALUSSOLA	4.618	54	SANTHIA'-BRIANCO-SALUSSOLA	D.G.B.R. 21.6.1983 N. 96-26252	4,500
55	SP 3 - SAN DAMIANO	4.406	55	S.P. N.3 SAN DAMIANO-CONFINE CON PROV. DI BIELLA	D .M .26 .9 .1960	4,500
56	VILLARBOIT - BUSONENGO	2.894	56	VILLARBOIT-BUSONENGO	D .M .26 .6 .1962	3,250
57	BALOCCO - ALBANO V.SE	8.008	57	DA BALOCCO PER VILLARBOIT AD ALBANO V .SE	D .M .26 .9 .1960	9,367
58	VILLARBOIT - SAN GIACOMO V.SE	7.592	58	VILLARBOIT-S .GIACOMO VERCELLESE	D .M .26 .6 .1962	7,500
59	GREGGIO - SP 58	3.002	59	GREGGIO-S .P . VILLARBOIT-SAN GIACOMO VERCELLESE	DELIB.G.R.21.6.83 N .96 -26252	2,980
60	BALOCCO - SAN GIACOMO V.SE	6.573	60	BALOCCO-CASCINA BURONZINA	D .M .26 .6 .1962	5,340
61	ARBORIO - BURONZO	8.985	61	ARBORIO-BURONZO	R .D .18 .7 .1882 N°993	10,628
62	BURONZO - COSSATO	3.270	62	S.P. N.3 CON PROV. DI BIELLA VERSO COSSATOE DIRAMAZIONE GIFFLENGA	R.D. 9.5. 1867 n. 3708	3,250
63	BURONZO - CONF.PROV	3.781	63	S .S . 142-ROVASENDA-SANTA TERESA BURONZO	DELIB.G.R.25.9.1984 N.54-37452	7,280
64	ROVASENDA - ROASIO	8.817	64	DALLA S .S . N .142 DI FRONTE A ROASIO A ROVASENDA	D .M .26 .9 .1960	6,880
65	ROVASENDA - GHISLARENGO	5.337	65	DALLA STRADA ROVASENDA-S .GIACOMO VERCELLESE A GHISLARENGO	D .M .26 .9 .1960	5,400
66	LENTA - ROVASENDA	5.599	66	ROVASENDA-LENTA	D .M .26 .6 .1962	7,200
67	CURAVECCHIA - BRUSNENGO	1.093	67	CURAVECCHIA CONFINE PROV. BIELLA	D .M .26 .9 .1960	1,100

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NUMERICO DELLE STRADE PROVINCIALI

SP N.	NUOVA DENOMINAZIONE STRADE PROVINCIALI	LUNGH.	SP N.	ITINERARIO STORICO STRADE PROVINCIALI	TITOLO (POSSESSO-VERBALE DI CONSEGNA)	LUNG.
68	SR 142 - SAN MAURIZIO	1.510	68	S.S. 142 - CASA DEL BOSCO - SOSTEGNO	D.G.B.R. 21.6.1983 N. 96-26252	4,600
69	LOZZOLO - VINTEBBIO	7.721	69	DA LOZZOLO ALLA S.S. N. 142	D.M. 26.9.1960	1,800
70	SERRAVALLE S. - ROMAGNANO S.	3.838	70	EX S.S. 299 DAL Km. 2,170 AL Km. 6,000	VERBALE CONSEGNA ANAS	3,830
71	BORNATE - CREVACUORE	2.485	71	CREVACUORE-RONDO' DI BORNATE	R.D. 18.7.1882 N°993	2,700
72	BORNATE - GUARDELLA	1.160	72	BIELLA VALSESIA	D.M. 26.9.1960	2,076
73	GUARDELLA - GUARDABOSONE	2.590	73	DALLA STRADA PROV. LE BIELLA-VALSESIA A GUARDABOSONE	D.M. 26.9.1960	1,600
74	POSTUA - CREVACUORE	1.141	74	CREVACUORE-POSTUA	D.M. 26.9.1960	1,250
75	BORGOSIESA - GRIGNASCO	816	75	S. QUIRICO-BORGOSIESA-VARALLO	R.D. 9.5.1867 N° 3708	0,697
76	DELLA CREMOSINA	7.967	76	CREMOSINA	R.D. 18.7.1882 N°993	8,050
77	PLELLO - BREIA	6.482	77	DALLA STRADA PROV. LE DELLA CREMOSINA A BREIA	D.M. 26.9.1960	7,029
78	VARALLO - CIVIASCO	8.531	78	DALLA STRADA PROV. LE S. QUIRICO - BORGOSIESA-VARALLO PRESSO LA MADONNA DI LORETO DI VARALLO A CIVIASCO	D.M. 26.9.1960	4,050
			78	DELLA COLMA	DELIB.G.R. 1.10.78 N.29/17010	5,000
79	SP 9 - SABBIA	2.053	79	DALLA STRADA DI VALLE MASTALLONE PRESSO FRAZ. BOCCIOLARO A SABBIA	D.M. 26.9.1960	2,150
80	SP 9 - RIMELLA	6.286	80	DAL BIVIO BARACCONE ALLA STRADA DI VALLE MASTALLONE AL GRONDO DI RIMELLA	D.M. 26.9.1960	3,800
			80	GRONDO-RIMELLA	DELIB.G.R.21.6.83 N.96 - 26252	2,700
81	CERVA - ROSSA	2.857	81	DALLA STRADA DI VALLE SERMENZA PRESSO FRAZ. CERVA A ROSSA	D.M. 26.9.1960	3,500
82	QUARE - RASSA	3.616	82	DALLA STRADA PROV. LE VALGRANDE SESIA PRESSO QUARE A RASSA	D.M. 26.9.1960	3,438
83	PEZZANA - PIZZAROSTO	3.355	83	PEZZANA - PIZZAROSTO	DELIB. G.R.2.8.88 N.380	4,500
84	RONSECCO SP 1	2.915	84	COLLEGAMENTO DI RONSECCO A LIGNANA PER LA STRADA DELLE GRANGE	D.M. 12.10.1963	2,700
85	SP 1 - SAN SILVESTRO	4.727	85	DALLA S.S. N. 31/BIS DEL MONFERRATO ALLE GRANGE	D.M. 12.10.1963	3,745
86	BIANZE' - SP 30	10.635	86	DALLA S.S. N. 11 ALLA STRADA PROV. LE TRONZANO-TRICERRO - TRATTO BIANZE' .S.P. TRONZANO . TRICERRO	D.M. 26.9.1960	11,365
87	TRONZANO - CARPENETO	3.092	87	TRONZANO-CARPENETO	DELIB.G.R.21.6.83 N.96 - 26252	3,005
88	BIANZE' - CROVA	7.337	88	DAL BIVIO TRA BIANZE' E LA PROVINCIALE TRONZANO-TRICERRO A CROVA	D.M. 12.10.1963	7,025
89	SALASCO - LACHELLE	6.222	89	COLLEGAMENTO DELLA PROV. LE SALLI- SALASCO CON LA PROV. LE TRONZANO TRICERRO	D.M. 12.10.1963	5,430
90	SALLI - SALASCO	5.056	90	SALLI-SALASCO	D.M. 12.10.1963	5,920
91	OLCENENGO - SP 92	3.595	91	QUINTO VERCELLESE-OLCENENGO	D.M. 12.10.1963	3,770
92	QUINTO V.SE - CASANOVA ELVO	5.269	92	QUINTO VERCELLESE-CASANOVA ELVO	D.M. 12.10.1963	3,500
93	LA LISTA - SP 53	3.170	93	DIRAMAZIONE CASON VECCHIO ALLA PROV. LE VERCELLI-BIELLA	D.M. 12.10.1963	3,000
94	VILLARBOIT - FORMIGLIANA	4.346	94	VILLARBOIT-FORMIGLIANA	D.M. 26.6.1962	4,800
95	VILLARBOIT - SAN MARCO	4.902	95	VILLARBOIT-FRAZ. S. MARCO-S. GIACOMO VERCELLESE	D.M. 26.6.1962	5,870
96	BALOCCO - BASTIA	1.768	96	BALOCCO-BASTIA-S.P. BALOCCO-S. GIACOMO	DELIB.G.R.21.6.83 N.96 - 26252	1,765
97	ARBORIO - SP 58	4.793	97	ARBORIO-VILLARBOIT	D.M. 12.10.1963	4,500
98	RACCORDO SP 40 - SR 143	496	98	VINTEBBIO - LOZZOLO	DELIB.G.R.25.9.1984 N.54-37452	5,065
99	SERRAVALLE S. - PIANE S.	1.567	99	PIANE-S.S. 229 (Martellone-Quazzo-San Giacomo)	DELIB.G.R.25.9.84 N.54 - 37452	1,525
100	GUARDABOSONE - POSTUA	800	100	GUARDABOSONE-POSTUA	DELIB.G.R.25.9.84 N.54 - 37452	0,820
101	BORGOSIESA - FORESTO	2.326	101	BORGOSIESA-FORESTO SESIA	D.M. 26.6.1962	2,215
102	QUARONA - BREIA	10.184	102	QUARONA-BREIA (TRE CAVAGLIE)	DELIB.G.R.21.6.83 N.96 - 26252	10,860
103	CELIO - ZUCCARO	9.643	103	CELLIO-MERLERA-ZUCCARO-VALDUGGIA (parte bassa)	DELIB.G.R.25.9.84 N.54 - 37452	11,080
104	FOBELLO - SANTA MARIA	3.115	104	FOBELLO-SANTA MARIA	DELIB.G.R.21.6.83 N.96 -26252	1,300
			104	FOBELLO-SANTA MARIA (Ironco bivio per Belvedere-Santa Maria)	DELIB.G.R.25.9.84 N.54 - 37452	1,800
105	DOCCIO - CREVOLA	4.604				

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NUMERICO DELLE STRADE PROVINCIALI

SP N.	NUOVA DENOMINAZIONE STRADE PROVINCIALI	LUNGH.	SP N.	ITINERARIO STORICO STRADE PROVINCIALI	TITOLO (POSSESSO-VERBALE DI CONSEGNA)	LUNGH.
106	FRAZ.CASA DEL BOSCO	972	68	S.S. 142 - CASA DEL BOSCO - SOSTEGNO	DELIB.G.R.21.6.1983 N.96-26252	4,600
107	FRAZ. CASTELLETTO VILLA	1.108	64	DALLA CREVACUORE PER SOSTEGNO, ROASIO FINO ALLA S.S. N. 142	D .M . 26 .9 .1960	3,000
108	VARIANTE GATTINARA	1.466				
109	ROVASENDA - CONF.PROV.	1.416	66	ROVASENDA-ALLA S.S. 142 PRESSO CASA CANTONIERA	D .M . 26 .9 .1960	1,750
110	SAN GIACOMO V.SE - ROVASENDA	4.603	64	DA ROVASENDA A S .GIACOMO VERCELLESE	D .M . 26 .9 .1960	6,959
111	GHISALRENGO - CARPIGNANO S.	1.453	65	GHISLARENGO-PONTE SESIA	R .D .18 .7 .1882 N°993	1,330
112	SP 62 - CONF.PROV.	934	62	DA MOTTALCIATA PER GIFFLENGA ALLA S.P. TO SVIZZERA PRESSO PONTE GUARABIONE	D .M .26 .9 .1960	0,900
113	FORMIGLIANA - BURONZO	6.456	6	BURONZO-BALOCCO	R .D .15 .11 .1955	2,867
			6	DA BALOCCO PER FORMIGLIANA,CASANOVA ELVO,OLCENENGO,STRELLA FINO ALLA S .S .11 NEI PRESSI DI CAPRIASCO	D .M .26 .9 .1960	11,245
114	CASANOVA ELVO - BUSONENGO	3.122	53	SANTHIA'-CASANOVA ELVO-BUSONENGO	D .M . 12 .10 .1963	14,684
115	SAN GERMANO V.SE - VETTIGNE'	4.864	52	S .GERMANO VERCELLESE-CARISIO	D .M . 12 .10 .1963	8,480
116	LIGNANA - ASIGLIANO	5.665	18	DA PEZZANA PER ASIGLIANO,DESANA,LIGNANA, VENERIA FINO A CROVA	D .M .26 .9 .1960	22,715
117	ASIGLIANO - PEZZANA	5.504	18	DA PEZZANA PER ASIGLIANO,DESANA,LIGNANA, VENERIA FINO A CROVA	D .M .26 .9 .1960	22,715
118	STROPPIANA - CARESANA	7.381	19	DA CARESANA PER STROPPIANA-PERTENGO-COSTANZANA ALLA STRADA VERCELLI-TRINO (ORA S.S .N.455) NEI PRESSI DI DESANA	D .M .26 .9 .1960	12,337
			19	DA CARESANA AL CONFINE CON LA PROV . DI PAVIA VERSO LANGOSCO	D .M .26 .9 .1960	1,300
119	PERTENGO - RIVE	4.240	5	DA VERCELLI PER ASIGLIANO PERTENGO,RIVE FINO AL CONFINE CON LA PROV .DI ALESSANDRIA	D .M .26 .9 .1960	12,340
120	PEZZANA - CARESANA	3.948	4	PRAROLO-PEZZANA-CARESANA-MOTTA DEI CONTI	D .P .R .13 .1 .1956	11,655
121	CARESANA - MOTTA DE' CONTI	5.931	4	PRAROLO-PEZZANA-CARESANA-MOTTA DEI CONTI	D .P .R .13 .1 .1956	11,655
			4	MOTTA DEI CONTI PER TERRANOVA SINO AL CONFINE CON LA PROV.DI ALESSANDRIA	D .M . 12 .10 .1963	2,620
122	TRINO - PALAZZOLO	6.417	33	DAL BIVIO BAGNACAVALLO ALLA S.S . N . 31/BIS	D .M .26 .9 .1960	2,000
			33	TRAVERSA DI PALAZZOLO V .SE	VERBALE CONSEGNA ANAS	3,545
123	LIVORNO F.IS - CIGLIANO	4.137	2	CRESCENTINO-IVREA	R .D .18 .7 .1882 N°993	21,912
31 BIS	DEL MONFERRATO	24.944	SS31 BIS	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	24,944
299	DEI ALAGNA	58.057	SS 299	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	58,057
593	DI BORGO D'ALE	10.482	SS 593	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	10,482
594	DESTRA SESIA	28.100	SS 594	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	28,100
595	DI MAZZE'	2.558	SS 595	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	2,558
596	DEI CAIROLI	3.025	SS 596	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	3,025
EX STRADE REGIONALI						
SR 11	PADANA SUP.	43.305	SS 11	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	43,305
SR 31	DEL MONFERRATO	17.262	SS 31	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	17,262
SR 142	DEL BIELLESE	11.072	SS 142	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	11,072
SR 143	DEL VERCELLESE	9.788	SS 143	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	9,788
SR 230	DI MASSAZZA	2.300	SS 230	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	2,300
SR 455	DI PONTSTURA	21.396	SS 455	ex strada statale	D.Lgs.112/2000 -Verb.consegna 01.10.2001	21,396
LEGENDA						
	RETE PRIMARIA					

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NUMERICO DELLE STRADE PROVINCIALI

SP N.	NUOVA DENOMINAZIONE STRADE PROVINCIALI	LUNGH.	SP N.	ITINERARIO STORICO STRADE PROVINCIALI	TITOLO (POSSESSO-VERBALE DI CONSEGNA)	LUNG.
	RETE PRINCIPALE					
	RETE SECONDARIA					
	RETE LOCALE					

ALLEGATO B

Elencazione dei coefficienti le occupazioni permanenti e temporanee per suolo/soprassuolo/sottosuolo

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito secondo la ripartizione del territorio provinciale per strade provinciali di cui all'Allegato A

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Rete primaria e rete principale		Rete secondaria		Rete locale	
Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	1,4	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	1,2	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	1,1

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Rete primaria e rete principale		Rete secondaria		Rete locale	
Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	0,35	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	0,31	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	0,28

ALLEGATO C

Tabella dei corrispettivi per le occupazioni permanenti e temporanee per suolo/soprassuolo/sottosuolo

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

per le occupazioni temporanee di suolo/soprassuolo/sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato è di:

Occupazione del suolo/ sottosuolo/soprassuolo					
Rete primaria e rete principale	Tariffa giornaliera euro/metri quadrati € 0,60	Rete secondaria	Tariffa giornaliera euro/metri quadrati € 0,60	Rete locale	Tariffa giornaliera euro/metri quadrati € 0,60

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

per le occupazioni permanenti di suolo/soprassuolo/sottosuolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri lineari è di:

Rete primaria e rete principale	Tariffa annua euro/metri lineari € 30,00	Rete secondaria	Tariffa annua euro/metri lineari € 30,00	Rete locale	Tariffa annua euro/metri lineari € 30,00
----------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------

Tabella riepilogativa dei coefficienti di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e dei corrispettivi per le occupazioni permanenti e temporanee per suolo/soprasuolo/sottosuolo

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato ed i relativi coefficienti sono:

Occupazione del suolo/ sottosuolo/soprasuolo					
Rete primaria e rete principale	Tariffa giornaliera euro/metri quadrati € 0,60	Rete secondaria	Tariffa giornaliera euro/metri quadrati € 0,60	Rete locale	Tariffa giornaliera euro/metri quadrati € 0,60
Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	1,4	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	1,2	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	1,1

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

per le occupazioni permanenti di suolo/soprasuolo/sottosuolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri **lineari** ed i relativi coefficienti sono:

Occupazione del suolo/ sottosuolo/soprasuolo					
Rete primaria e rete principale	Tariffa annua euro/metri lineari € 30,00	Rete secondaria	Tariffa annua euro/metri lineari € 30,00	Rete locale	Tariffa annua euro/metri lineari € 30,00
Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	0,35	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	0,31	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	0,28

TABELLA DEI CORRISPETTIVI PER I MEZZI PUBBLICITARI

TIPO DI IMPIANTO PUBBLICITARIO	CORRISPETTIVO	RETE PRIMARIA		RETE PRINCIPALE		RETE SECONDARIA		RETE LOCALE	
		con occupazione di proprietà stradale	senza occupazione di proprietà stradale	con occupazione di proprietà stradale	senza occupazione di proprietà stradale	con occupazione di proprietà stradale	senza occupazione di proprietà stradale	con occupazione di proprietà stradale	senza occupazione di proprietà stradale
cartelli pubblicitari monofacciali									
fino a 3 mq	Euro/cad anno	160,00	80,00	120,00	60,00	80,00	40,00	40,00	20,00
fino a 4,5 mq	Euro/cad anno	240,00	120,00	180,00	90,00	120,00	60,00	60,00	30,00
fino a 6 mq	Euro/cad anno	320,00	160,00	240,00	120,00	160,00	80,00	80,00	40,00
cartelli pubblicitari bifacciali									
fino a 6 mq	Euro/cad anno	250,00	125,00	188,00	94,00	125,00	63,00	63,00	31,00
fino a 9 mq	Euro/cad anno	375,00	188,00	281,00	141,00	188,00	94,00	94,00	47,00
fino a 12 mq	Euro/cad anno	480,00	240,00	360,00	180,00	240,00	120,00	120,00	60,00
preinsegne bifacciali	Euro/cad anno	100,00	50,00	80,00	40,00	50,00	25,00	30,00	15,00
preinsegne monofacciali	Euro/cad anno	60,00	30,00	50,00	25,00	30,00	15,00	20,00	10,00
mezzi pubblicitari temporanei	Euro/mq giorno	4,00	2,00	3,00	1,50	2,00	1,00	1,00	0,50
insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari	Euro/mq anno	80,00	40,00	70,00	35,00	60,00	30,00	40,00	20,00
indennità per custodia mezzi pubblicitari rimossi	Euro/giorno	15,00							
coefficienti maggiorativi									
mezzi pubblicitari con illuminazione		1,3							
mezzi pubblicitari in area di distributori carburanti		1,3							